

**Ordinanza
sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche
(Ordinanza sui prodotti del tabacco, OPTab)**

del 28 agosto 2024 (Stato 1° ottobre 2024)

Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 1° ottobre 2021¹ sui prodotti del tabacco (LPTab);
visti gli articoli 18 capoverso 3 lettera a e 27 capoverso 2 della legge
del 15 dicembre 2000² sui prodotti chimici (LPChim);
visti gli articoli 4 capoverso 1, 7 capoverso 1 lettera a e 9 della legge federale
del 12 giugno 2009³ sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995⁴ sugli ostacoli tecnici
al commercio (LOTC),
ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione e oggetto

¹ La presente ordinanza si applica:

- a. ai prodotti del tabacco;
- b. alle sigarette elettroniche;
- c. ai prodotti simili di cui all'articolo 4 LPTab.

² La presente ordinanza disciplina:

- a. la classificazione dei prodotti simili;
- b. i requisiti in materia di sicurezza e composizione dei prodotti di cui al capoverso 1;
- c. le avvertenze sugli imballaggi dei prodotti di cui al capoverso 1 e nell'ambito della pubblicità e della sponsorizzazione;
- d. i foglietti illustrativi delle sigarette elettroniche e dei prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati;
- e. gli obblighi delle imprese;
- f. le limitazioni dell'importazione per prodotti non conformi ai requisiti legali;
- g. i controlli e i test d'acquisto;

RU 2024 491

¹ RS 818.32

² RS 813.1

³ RS 930.11

⁴ RS 946.51

- h. il coordinamento dell'esecuzione da parte dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP);
- i. il trattamento dei dati.

Art. 2 Definizioni dei prodotti simili

(art. 4 cpv. 2 LPTab)

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *prodotto a base di erbe destinato a essere riscaldato*: prodotto solido a base di erbe e senza tabacco, da consumare tramite un dispositivo che permette di riscaldarlo per inalare le emissioni;
- b. *prodotto a base di nicotina destinato a essere fiutato*: prodotto senza tabacco destinato a essere consumato per via nasale e contenente nicotina;
- c. *prodotto senza tabacco per pipe ad acqua*: prodotto senza tabacco né altre erbe destinato a essere consumato per mezzo di una pipa ad acqua.

Art. 3 Classificazione dei prodotti simili

(art. 4 cpv. 2 e 3 LPTab)

¹ I prodotti a base di erbe destinati a essere riscaldati sono considerati simili ai prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati di cui all'articolo 3 lettera c LPTab e soddisfano gli stessi requisiti, fatti salvi i requisiti specifici di cui all'articolo 13 capoverso 1 della presente ordinanza.

² I prodotti a base di nicotina destinati a essere fiutati sono considerati simili ai prodotti a base di nicotina per uso orale di cui all'articolo 3 lettera d LPTab e soddisfano gli stessi requisiti.

³ I prodotti senza tabacco per pipe ad acqua sono considerati simili ai prodotti da fumo a base di erbe di cui all'articolo 3 lettera e LPTab e soddisfano gli stessi requisiti, fatti salvi i requisiti specifici di cui all'articolo 13 capoversi 2 e 3 della presente ordinanza.

Capitolo 2 Sicurezza e composizione dei prodotti

Art. 4 Propensione alla combustione delle sigarette

(art. 4 cpv. 1, 7 cpv. 1 lett. a e 9 LSPro)

La propensione alla combustione delle sigarette consegnate in Svizzera è ridotta al punto che non più del 25 per cento delle sigarette di un campione si consumi su tutta la lunghezza quando le sigarette non sono aspirate.

Art. 5 Purezza del liquido per sigarette elettroniche e prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati
(art. 6 cpv. 2 lett. a LPTab)

Il liquido non contiene sostanze diverse da quelle notificate secondo l'articolo 27 capoverso 1 lettera d LPTab, tranne che a livello di tracce, se tali tracce sono tecnicamente inevitabili durante la fabbricazione.

Art. 6 Requisiti relativi al dispositivo di ricarica per sigarette contenenti nicotina
(art. 16 lett. c LPTab)

Il meccanismo con cui le sigarette elettroniche contenenti nicotina vengono ricaricate soddisfa una delle seguenti condizioni:

- a. la ricarica del liquido comprende:
 1. un ago saldamente fissato lungo almeno 9 mm e più stretto dell'apertura del serbatoio della sigaretta elettronica con cui viene utilizzato, nel quale si inserisce agevolmente, e
 2. un meccanismo di controllo dell'erogazione che emette non più di 20 gocce di liquido di ricarica al minuto quando si trova in posizione verticale e unicamente soggetto a pressione atmosferica a $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- b. il meccanismo opera mediante un sistema di alloggiamento grazie al quale il liquido di ricarica viene rilasciato nel serbatoio della sigaretta elettronica solo quando il contenitore di liquido di ricarica è collegato a quest'ultima.

Art. 7 Tenore massimo di nicotina dei prodotti simili
(art. 4 cpv. 3 LPTab)

Il tenore di nicotina dei prodotti a base di nicotina destinati a essere fiutati e dei prodotti senza tabacco per pipe ad acqua non supera i 20 mg/g.

Capitolo 3 Indicazioni obbligatorie e foglietti illustrativi

Sezione 1 Indicazione del Paese di produzione

(art. 10 cpv. 1 lett. c LPTab)

Art. 8

Un prodotto del tabacco o una sigaretta elettronica sono considerati prodotti nel Paese in cui hanno assunto la loro forma e le loro proprietà caratteristiche definitive.

Sezione 2

Forma delle indicazioni obbligatorie e dei foglietti illustrativi

Art. 9 Forma delle indicazioni obbligatorie

(art. 10 cpv. 3 LPTab)

¹ Le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 10 capoversi 1 e 2 LPTab e all'articolo 13 capoversi 1 e 2 della presente ordinanza sono stampate sugli imballaggi dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche in modo indelebile, ben visibile e in caratteri facilmente leggibili.

² Sugli imballaggi dei prodotti diversi dalle sigarette tali indicazioni possono figurare su etichette adesive non rimovibili.

³ I testi di avvertenza previsti agli articoli 13 capoverso 1 lettere a e b e 14 capoverso 1 LPTab, nonché all'articolo 13 capoverso 1 della presente ordinanza, rispettano le regole tecniche concernenti la presentazione riportate all'allegato 1 numero 1.

Art. 10 Forma dei foglietti illustrativi

(art. 17 cpv. 4 LPTab)

¹ Il testo dei foglietti illustrativi previsti all'articolo 17 capoverso 1 LPTab per le sigarette elettroniche e i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati è di dimensioni ben visibili e redatto in caratteri facilmente leggibili.

² Se le indicazioni previste all'articolo 17 capoverso 2 LPTab non figurano nei foglietti illustrativi contenuti negli imballaggi, devono essere agevolmente accessibili in forma elettronica su una pagina Internet presentata con una grafica neutra e intitolata «Foglietto illustrativo». I foglietti illustrativi indicano l'indirizzo elettronico o il codice QR che consente di accedere direttamente a tali indicazioni.

Sezione 3

Lingue delle indicazioni obbligatorie e dei foglietti illustrativi

Art. 11 Lingue delle indicazioni obbligatorie

(art. 10 cpv. 3 LPTab)

¹ Figurano in almeno una delle lingue ufficiali:

- a. le indicazioni obbligatorie previste all'articolo 10 capoverso 1 lettere a–c LPTab;
- b. le avvertenze relative alla capacità di guida previste all'articolo 14 capoverso 1 lettera c numero 3 LPTab e all'articolo 13 capoverso 1 lettera c della presente ordinanza.

² Fatto salvo il capoverso 1 lettera b, le avvertenze previste agli articoli 13 capoverso 1 e 14 capoverso 1 LPTab, nonché all'articolo 13 capoverso 1 della presente ordinanza figurano in tutte le lingue ufficiali nel seguente ordine: tedesco, francese, italiano.

Art. 12 Lingue dei foglietti illustrativi

(art. 17 cpv. 4 LPTab)

I testi dei foglietti illustrativi previsti all'articolo 17 capoversi 1 e 2 LPTab per le sigarette elettroniche e i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati figurano in tutte le lingue ufficiali nel seguente ordine: tedesco, francese, italiano.

Sezione 4 Avvertenze ed etichettatura specifiche

Art. 13 Avvertenze ed etichettatura specifiche per i prodotti simili

(art. 4 cpv. 3 LPTab)

¹ Le seguenti avvertenze figurano sugli imballaggi dei prodotti a base di erbe destinati a essere riscaldati:

- a. per i prodotti contenenti nicotina: «Questo prodotto nuoce alla tua salute e provoca un'elevata dipendenza.»;
- b. per i prodotti senza nicotina: «Questo prodotto nuoce alla tua salute.»;
- c. inoltre, per i prodotti contenenti canapa: «Questo prodotto può compromettere la capacità di guida. Si sconsiglia di mettersi alla guida di un veicolo dopo il consumo.».

² Gli imballaggi dei prodotti simili contenenti nicotina ne indicano il tenore in milligrammi per grammo.

³ La denominazione specifica dei prodotti da fumo a base di erbe prevista all'articolo 11 capoverso 2 LPTab non figura sugli imballaggi dei prodotti senza tabacco per pipe ad acqua.

Art. 14 Avvertenza relativa alle sostanze cancerogene

(art. 13 cpv. 3 e 15 cpv. 2 LPTab)

¹ Se un imballaggio non dispone di superficie laterale, l'avvertenza prevista all'articolo 13 capoverso 1 lettera b LPTab può figurare ovunque sull'imballaggio.

² Per i sigari e i cigarillos l'avvertenza prevista all'articolo 13 capoverso 1 lettera b LPTab non è obbligatoria.

Art. 15 Avvertenze nell'ambito di pubblicità e sponsorizzazioni

(art. 21 cpv. 2 LPTab)

¹ Le avvertenze nell'ambito di pubblicità o sponsorizzazioni sono ben visibili e redatte in caratteri facilmente leggibili nella lingua della pubblicazione. Possono figurare in

una delle lingue ufficiali in luogo della lingua della pubblicazione qualora quest'ultima sia una lingua straniera.

² Le avvertenze occupano almeno:

- a. il 10 per cento della superficie delle pubblicità;
- b. il 25 per cento della superficie delle indicazioni della sponsorizzazione.

³ L'avvertenza sulle indicazioni di una sponsorizzazione non è necessaria se la loro superficie non ne consente l'apposizione con una grandezza dei caratteri di almeno tre punti.

Sezione 5 Avvertenze combinate

Art. 16 Contenuto delle avvertenze combinate

(art. 13 cpv. 2 LPTab)

¹ Le fotografie, le relative avvertenze testuali che spiegano gli effetti del tabagismo sulla salute e le informazioni utili per smettere di fumare che costituiscono le avvertenze combinate sono riportate all'allegato 2.

² Le informazioni utili per smettere di fumare rimandano a un servizio di aiuto per smettere di fumare attuato dal Fondo per la prevenzione del tabagismo secondo l'ordinanza del 12 giugno 2020⁵ sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT).

Art. 17 Serie di stampa

(art. 13 cpv. 2 LPTab)

¹ Le avvertenze combinate sono utilizzate conformemente alle tre serie di stampa riportate all'allegato 2. Le tre serie sono utilizzate secondo un ordine di rotazione prestabilito.

² In ogni serie, le avvertenze combinate si alternano in modo da comparire con la stessa frequenza sugli imballaggi. La fotografia n. 15 di ogni serie, accompagnata dall'informazione corrispondente alla dipendenza, non è utilizzata per i prodotti da fumo a base di erbe senza nicotina.

³ Il cambio di serie è effettuato ogni due anni a partire dal 1° gennaio 2028. Gli imballaggi con la nuova serie possono essere consegnati in anticipo ai consumatori tra il 1° ottobre e il 31 dicembre precedente il cambio di serie.

⁴ Gli imballaggi già prodotti con le avvertenze combinate della serie precedente possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte, ma non oltre il 31 dicembre successivo al cambio di serie.

⁵ RS 641.316

Art. 18 Superficie delle avvertenze combinate

(art. 13 cpv. 2 LPTab)

Le avvertenze combinate si compongono di tre elementi nelle seguenti proporzioni:

- a. la fotografia: 50 per cento;
- b. il testo corrispondente alla fotografia: 38 per cento;
- c. le informazioni utili per smettere di fumare: 12 per cento.

Art. 19 Presentazione delle avvertenze combinate

(art. 10 cpv. 3 LPTab)

Le avvertenze combinate sono riprodotte secondo le regole tecniche concernenti la presentazione riportate:

- a. nell'allegato 1 numero 2;
- b. nella «Guida alle avvertenze combinate secondo la legge sui prodotti del tabacco»⁶ emanata dall'UFSP.

Art. 20 Utilizzo delle fotografie

(art. 36 cpv. 1 lett. a LPTab)

¹ Le fotografie di cui all'allegato 2 sono riservate alla realizzazione di avvertenze combinate.

² In deroga al capoverso 1, l'UFSP può utilizzare le fotografie per informare il pubblico sui rischi per la salute dei prodotti del tabacco destinati a essere fumati e dei prodotti da fumo a base di erbe.

Capitolo 4 Obblighi delle imprese e limitazioni dell'importazione**Sezione 1 Controllo autonomo****Art. 21** Obbligo del controllo autonomo

(art. 25 cpv. 2 LPTab)

¹ Chi mette a disposizione sul mercato prodotti del tabacco o sigarette elettroniche provvede affinché ciò avvenga solo con prodotti che soddisfano le prescrizioni della LPTab e della presente ordinanza. Se necessario, adotta immediatamente le misure necessarie per ripristinare la situazione legale.

² Il controllo autonomo volto ad assicurare la conformità dei prodotti ai requisiti legali è documentato e comprende in particolare:

- a. gli aspetti a garanzia della fabbricazione standardizzata dei prodotti secondo le procedure stabilite dal fabbricante o, se del caso, dal settore dei prodotti del tabacco o delle sigarette elettroniche;

⁶ Questa guida è messa a disposizione gratuitamente dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), 3003 Berna, insieme ai modelli di stampa delle avvertenze.

- b. la campionatura e la relativa analisi, nonché la descrizione dei metodi utilizzati;
- c. se del caso, il ritiro e il richiamo.

³ La documentazione relativa all'autocontrollo è aggiornata regolarmente.

⁴ Su richiesta delle autorità cantonali competenti, la documentazione di cui al capoverso 2 è fornita immediatamente o entro il termine da esse stabilito.

Art. 22 Prova della conformità

(art. 25 cpv. 2 LPTab)

¹ Chiunque mette a disposizione sul mercato sigarette o prodotti con un liquido contenente nicotina deve poter dimostrare che tali prodotti rispettano in particolare:

- a. per le sigarette:
 - 1. le quantità massime delle emissioni di cui all'allegato 2 numero 1 LPTab,
 - 2. i requisiti relativi alla propensione alla combustione di cui all'articolo 4 della presente ordinanza;
- b. per i prodotti con un liquido contenente nicotina: la quantità massima di nicotina di cui all'allegato 2 numero 3 LPTab;
- c. per i prodotti a base di nicotina destinati a essere fumatati e i prodotti senza tabacco per pipe ad acqua: la quantità massima di nicotina di cui all'articolo 7 della presente ordinanza;
- d. per i contenitori di liquido di ricarica contenente nicotina: l'obbligo di essere muniti di un dispositivo di sicurezza per i bambini previsto all'articolo 16 lettera a LPTab.

² Se tali prodotti sono conformi alle norme tecniche di cui all'allegato 3, si presume che soddisfino i requisiti di cui al capoverso 1.

³ Se tali prodotti non sono conformi alle norme tecniche di cui all'allegato 3, l'impresa deve poter dimostrare che i requisiti di cui al capoverso 1 sono soddisfatti in altro modo.

Art. 23 Metodi di misurazione ed esami della conformità

(art. 25 cpv. 2 LPTab)

¹ Le misurazioni e gli esami relativi ai requisiti di cui all'articolo 22 capoverso 1 sono realizzati da un laboratorio di analisi che:

- a. è accreditato in Svizzera conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 17 giugno 1996⁷ sull'accreditamento e sulla designazione;
- b. è riconosciuto dalla Svizzera nell'ambito di un accordo internazionale, o
- c. è autorizzato o riconosciuto in altro modo conformemente al diritto svizzero.

⁷ RS 946.512

² Il rapporto d'esame o il certificato di conformità redatto da un organismo estero non riconosciuto in virtù del capoverso 1 ha valore di prova se può essere accertato con verosimiglianza che:

- a. le procedure d'esame o di valutazione della conformità applicate soddisfano i requisiti svizzeri, e
- b. l'organismo estero dispone di qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera.

³ Le misurazioni e gli esami devono essere eseguiti conformemente allo stato attuale della scienza e della tecnica.

Art. 24 Disposizioni particolari per le ricariche di liquido
(art. 10 cpv. 4 LPTab)

Le ricariche di liquido devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a. essere classificate, imballate ed etichettate secondo gli articoli 7–12 dell'ordinanza del 5 giugno 2015⁸ sui prodotti chimici (OPChim);
- b. essere munite di un identificatore unico di formula (UFI) secondo l'articolo 15a OPChim;
- c. essere munite di una scheda di dati di sicurezza secondo gli articoli 19–23 OPChim.

Sezione 2 Obbligo d'informazione

Art. 25 Notifica dei prodotti
(art. 26 cpv. 3 LPTab e art. 18 cpv. 3 lett. a LPChim)

¹ La notifica dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche è effettuata mediante il sistema d'informazione dell'UFSP previsto a tale scopo.

² L'UFSP fornisce alle imprese i diritti di accesso al sistema d'informazione.

³ Il contenuto della notifica deve essere aggiornato:

- a. in caso di modifica:
 1. del marchio del prodotto,
 2. della composizione del prodotto consistente nell'aggiunta o nell'eliminazione di un ingrediente,
 3. della quantità di un ingrediente con il tenore più elevato di cui all'articolo 26 capoverso 3;
- b. se il prodotto è ritirato dal mercato.

⁴ La notifica è aggiornata nei due mesi successivi alla modifica.

Art. 26 Informazioni relative alla composizione

(art. 27 cpv. 4 LPTab)

¹ La notifica relativa alla composizione di un prodotto comprende il nome e la quantità di ogni ingrediente in ordine decrescente.

² Possono essere raggruppati in un'unica categoria, per esempio aromi, senza indicazione del nome o della quantità degli ingredienti, fatto salvo il capoverso 3:

- a. per i prodotti del tabacco: gli ingredienti che presentano una percentuale in peso inferiore allo 0,1 per cento del tabacco greggio;
- b. per il liquido delle sigarette elettroniche: gli ingredienti presenti con un tenore inferiore a 1 mg/ml.

³ I fabbricanti e gli importatori che notificano più prodotti indicano inoltre, per ogni ingrediente raggruppatto in un'unica categoria, il nome e la quantità utilizzata nel prodotto con il tenore più elevato di tale ingrediente.

Art. 27 Indicazioni relative alle ricariche di liquido

(art. 18 cpv. 3 lett. a e art. 27 cpv. 2 LPChim)

¹ Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 27 capoversi 1–3 LPTab, la notifica relativa alle ricariche di liquido comprende:

- a. l'etichettatura prevista agli articoli 10 e 11 OPChim⁹;
- b. l'UFI previsto all'articolo 15a OPChim;
- c. le indicazioni circa le sostanze contenute secondo le disposizioni relative alla scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1 lettera d numero 2 OPChim.

² I dati di cui al capoverso 1 sono trasmessi all'organo di notifica per prodotti chimici di cui all'articolo 77 capoverso 1 OPChim.

Art. 28 Notifica in caso di prodotti nocivi

(art. 28 cpv. 2 LPTab)

¹ Chi constata di aver messo a disposizione sul mercato prodotti del tabacco o sigarette elettroniche nocivi secondo l'articolo 6 capoverso 1 LPTab deve immediatamente:

- a. adottare le misure necessarie per ritirare dal mercato i prodotti interessati;
- b. se prodotti sono già stati consegnati ai consumatori:
 1. informare l'autorità cantonale competente,
 2. se necessario, richiamare i prodotti interessati e informare i consumatori segnatamente sui pericoli legati ai prodotti e sul comportamento raccomandato nei riguardi di questi prodotti;
- c. informare l'UFSP in caso di procedura di richiamo.

² Le autorità federali e cantonali competenti possono esigere:

- a. un campione del prodotto interessato;
- b. tutte le informazioni e la documentazione pertinenti in una lingua ufficiale o in inglese allo scopo di:
 1. identificare l'origine della nocività del prodotto,
 2. determinare se le misure adottate sono sufficienti e se è indicato un richiamo attraverso i canali di comunicazione dell'Ufficio federale del consumo.

Sezione 3

Limitazioni dell'importazione per prodotti destinati a uso personale

(art. 29 LPTab)

Art. 29

¹ Un consumatore ha il diritto di importare un prodotto non conforme alla LPTab purché siano soddisfatte contestualmente le seguenti condizioni:

- a. il prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale;
- b. la quantità importata non supera quella stimata in media per 30 giorni di consumo.

² La quantità di cui al capoverso 1 lettera b è stabilita dall'UFSP.

Capitolo 5 Procedure di controllo e test d'acquisto

Sezione 1 Controlli

Art. 30 Controlli da parte dei Cantoni

(art. 35 LPTab)

¹ Il controllo dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche spetta alle autorità cantonali competenti.

² I controlli concernono:

- a. la conformità dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche ai requisiti della LPTab e della presente ordinanza;
- b. il rispetto dei divieti di pubblicità, di promozione e di sponsorizzazione per tali prodotti nonché per gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco;
- c. il rispetto da parte delle imprese degli obblighi di controllo autonomo e d'informazione.

Art. 31 Procedure e metodi

(art. 37 cpv. 4 LPTab)

¹ Le autorità cantonali competenti svolgono i controlli in base a procedure da esse stabilite e documentate.

² I metodi e le tecniche di controllo comprendono:

- a. la verifica dell'imballaggio, dell'etichettatura e della pubblicità;
- b. la campionatura;
- c. l'analisi dei prodotti;
- d. l'esame della documentazione relativa al controllo autonomo;
- e. qualsiasi altra attività necessaria a individuare infrazioni.

³ Le autorità cantonali competenti possono in particolare applicare i metodi di misurazione e d'esame riportati all'allegato 3.

Art. 32 Rapporti sui controlli

(art. 37 cpv. 4 LPTab)

¹ Le autorità cantonali competenti redigono rapporti su tutti i controlli effettuati.

² I rapporti contengono informazioni in merito:

- a. al tipo di prodotto controllato;
- b. ai requisiti legali controllati;
- c. ai metodi di controllo applicati;
- d. ai risultati dei controlli;
- e. alla conformità o meno ai requisiti legali;
- f. se del caso, alle misure che l'impresa è tenuta ad adottare.

Art. 33 Comunicazione del risultato in caso d'infrazione

(art. 37 cpv. 4 LPTab)

¹ Le autorità cantonali competenti informano l'impresa controllata per scritto nel più breve tempo possibile di qualsiasi infrazione constatata.

² Le comunicano le informazioni di cui all'articolo 32 capoverso 2.

Art. 34 Controlli da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

(art. 30 cpv. 2 LPTab)

¹ L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) effettua, in funzione dei rischi, controlli fisici all'importazione di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche.

² L'UDSC adotta le misure necessarie se constata che vi sono prodotti non conformi ai requisiti della LPTab o della presente ordinanza o abbia sospetti in merito.

³ L'UDSC può adottare le seguenti misure:

- a. trasmettere i prodotti all'autorità cantonale competente per un esame approfondito; la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 26 della legge del 18 marzo 2005¹⁰ sulle dogane (LD) è tenuta a condurre i prodotti all'autorità cantonale competente, senza modificarli, entro un termine determinato, a suo rischio e a sue spese;
- b. obbligare la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 26 LD a mettere a disposizione dell'autorità cantonale competente i prodotti o i campioni dei prodotti; la persona è tenuta a condurre i prodotti senza modificarli al proprio domicilio, entro un termine determinato, a suo rischio e a sue spese e a tenerli lì a disposizione dell'autorità cantonale d'esecuzione;
- c. respingere i prodotti.

Sezione 2 Test d'acquisto

Art. 35 Organizzazione specializzata

(art. 24 cpv. 4 lett. a LPTab)

¹ L'autorità cantonale competente può affidare l'incarico di svolgere test d'acquisto a un'organizzazione specializzata.

² Può essere riconosciuta come organizzazione specializzata qualsiasi organizzazione attiva nell'ambito della salute, della prevenzione o della protezione dei giovani.

³ Dopo ogni mandato, l'organizzazione specializzata presenta all'autorità cantonale competente un rapporto sui test d'acquisto svolti e sui risultati ottenuti.

⁴ L'autorità cantonale competente vigila affinché l'organizzazione specializzata svolga il mandato in ottemperanza alle disposizioni legali e al piano dei test. Può esigere che l'organizzazione specializzata le trasmetta tutta la documentazione relativa ai test d'acquisto.

Art. 36 Piano dei test

(art. 24 cpv. 4 LPTab)

¹ Tutti i test d'acquisto si basano su un piano dei test stabilito dall'autorità cantonale competente.

² Il piano dei test comprende almeno spiegazioni concernenti:

- a. le basi legali applicabili;
- b. il reclutamento dei minorenni;
- c. l'obbligo di confidenzialità del minorenne e dell'adulto che lo accompagna in merito ai punti di vendita sottoposti al test e ai risultati dei test d'acquisto;
- d. la pianificazione e la preparazione dei test d'acquisto;

¹⁰ RS 631.0

- e. lo svolgimento dei test d'acquisto;
- f. la verbalizzazione e la documentazione dei test d'acquisto;
- g. la comunicazione dei risultati ai punti di vendita interessati;
- h. la procedura da seguire in caso d'infrazione;
- i. la conservazione e la distruzione dei dati.

Art. 37 Istruzione dei minorenni

(art. 24 cpv. 4 lett. b LPTab)

¹ L'autorità cantonale competente o l'organizzazione specializzata informa il minorenne e un detentore dell'autorità parentale sullo svolgimento dei test d'acquisto e in particolare:

- a. sull'istruzione preventiva del minorenne;
- b. sul fatto che il minorenne è sempre accompagnato da un adulto;
- c. sulla garanzia dell'anonimato del minorenne.

² L'autorità cantonale competente o l'organizzazione specializzata ottiene il consenso scritto alla partecipazione ai test d'acquisto da parte del minorenne e di un detentore dell'autorità parentale prima dell'inizio dell'istruzione.

³ L'istruzione dei minorenni comprende almeno:

- a. una formazione teorica;
- b. direttive circa il comportamento da tenere durante il test d'acquisto;
- c. un'esercitazione pratica di test d'acquisto.

Art. 38 Svolgimento di un test d'acquisto

(art. 24 cpv. 4 lett. b LPTab)

¹ Il minorenne è accompagnato da un adulto collaboratore dell'autorità cantonale competente o dell'organizzazione specializzata.

² Durante il test d'acquisto, l'adulto si tiene a debita distanza dal minorenne e interviene solo se lo ritiene necessario.

³ Non appena l'anonimato del minorenne non è più garantito, il test d'acquisto è interrotto.

⁴ Il minorenne e l'adulto non svolgono test d'acquisto nei punti di vendita che frequentano abitualmente.

Art. 39 Debriefing e verbalizzazione

(art. 24 cpv. 4 lett. c LPTab)

¹ In seguito a ogni test d'acquisto si tiene un debriefing tra il minorenne e l'adulto e si svolge la verbalizzazione.

² Il verbale comprende la descrizione dello svolgimento del test d'acquisto, il risultato di quest'ultimo, una fotografia del prodotto acquistato e, se del caso, la ricevuta d'acquisto.

³ Nel verbale non figura alcun dato personale del minorenne oltre alla data di nascita.

Art. 40 Comunicazione dei risultati all'impresa in caso d'infrazione

(art. 24 cpv. 4 lett. d LPTab)

¹ L'autorità cantonale competente informa l'impresa, per scritto, di qualsiasi test d'acquisto il cui risultato non è conforme all'articolo 23 capoverso 1 LPTab. Lo fa entro il termine previsto nel piano dei test, ma al più tardi nei 30 giorni successivi al test d'acquisto.

² Sono comunicati la data del test d'acquisto e il tipo di prodotto controllato secondo l'articolo 3 lettere a–f LPTab e l'articolo 2 della presente ordinanza.

Art. 41 Comunicazione dei risultati all'UFSP

(art. 36 cpv. 1 lett. c LPTab)

L'autorità cantonale competente trasmette all'UFSP, una volta all'anno, al più tardi il 31 gennaio, i dati seguenti:

- a. il numero totale dei test d'acquisto effettuati nel Cantone nel corso dell'anno precedente;
- b. il numero di test d'acquisto il cui risultato non è conforme all'articolo 23 capoverso 1 LPTab, raggruppati per:
 1. tipo di prodotto secondo l'articolo 3 lettere a–f LPTab e l'articolo 2 della presente ordinanza,
 2. luogo di vendita.

Sezione 3 Coordinamento dell'esecuzione

(art. 31 cpv. 2 lett. a LPTab)

Art. 42

Se è necessario per garantire un'esecuzione uniforme, l'UFSP può emanare circolari o direttive di coordinamento dell'esecuzione dopo aver consultato le autorità cantionali competenti.

Capitolo 6 Trattamento dei dati

Art. 43 Natura e forma dei dati trattati dall'UFSP e dalle autorità cantonali competenti

(art. 39 cpv. 2 LPTab)

¹ L'UFSP e le autorità cantonali competenti trattano i dati personali e i dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione, necessari a svolgere i seguenti compiti:

- a. esecuzione, vigilanza e coordinamento dell'esecuzione;
- b. informazione della popolazione.

² In questo contesto, trattano dati:

- a. di persone giuridiche che fabbricano, importano o vendono prodotti del tabacco o sigarette elettroniche oppure di persone giuridiche che agiscono su mandato delle prime, concernenti:
 1. prodotti messi a disposizione sul mercato, pubblicità, promozione o sponsorizzazione in favore di tali prodotti e test d'acquisto relativi a tali prodotti,
 2. segreti di fabbricazione e procedimenti o sanzioni amministrativi o penali;
- b. di persone fisiche che agiscono su mandato dell'UFSP o di un'autorità cantonale competente o che sono legate alle persone giuridiche di cui alla lettera a; per quanto concerne queste ultime, il trattamento può riguardare dati relativi a procedimenti o sanzioni amministrativi o penali.

³ L'UFSP tratta mediante il suo sistema d'informazione i dati necessari al trattamento delle notifiche dei prodotti.

⁴ In questo contesto, tratta dati:

- a. di persone giuridiche che fabbricano o importano prodotti del tabacco o sigarette elettroniche, concernenti i prodotti messi a disposizione sul mercato;
- b. di persone fisiche legate alle persone giuridiche di cui alla lettera a.

Art. 44 Natura dei dati trattati dalle altre autorità federali competenti

(art. 39 cpv. 2 LPTab)

¹ L'UDSC tratta i dati personali e i dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione, necessari al controllo dell'importazione dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche.

² In questo contesto, tratta dati:

- a. di persone giuridiche che fabbricano, importano o vendono prodotti del tabacco o sigarette elettroniche oppure di persone giuridiche che agiscono su mandato delle prime, concernenti:
 1. i prodotti messi a disposizione sul mercato,

2. segreti di fabbricazione e procedimenti o sanzioni amministrativi o penali;

b. di persone fisiche, concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi o penali.

³ La segreteria di cui all'articolo 4 OFPT¹¹ tratta i dati personali e i dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione, necessari all'attuazione del servizio di aiuto per smettere di fumare.

Art. 45 Scambio di dati

(art. 40 cpv. 2 e 41 cpv. 1 LPTab)

¹ Le autorità federali e cantonali competenti si scambiano reciprocamente i dati personali e i dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione, di cui agli articoli 43 e 44 necessari all'esecuzione, alla vigilanza e al coordinamento dell'esecuzione.

² L'UFSP scambia con le autorità competenti di altri Paesi o con organizzazioni internazionali dati personali e dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione, di cui all'articolo 43 capoversi 2 e 3, unicamente quando tale scambio è indispensabile per:

- a. ottenere informazioni su prodotti del tabacco o sigarette elettroniche, se constatata o ha motivo di supporre che un prodotto non è conforme ai requisiti della LPTab o della presente ordinanza;
- b. gestire situazioni d'emergenza; o
- c. uniformarsi alle disposizioni di un trattato internazionale.

Art. 46 Conservazione, archiviazione e distruzione

(art. 39 cpv. 2 LPTab)

¹ Le autorità federali e cantonali competenti conservano i dati personali e i dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali e i dati relativi a segreti di fabbricazione, per almeno cinque anni a partire dal momento in cui sono stati raccolti.

² I dati personali e i dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali e i dati relativi a segreti di fabbricazione, sono distrutti dopo dieci anni, a condizione che non siano più necessari all'adempimento di compiti legali. In ogni caso, sono distrutti o anonimizzati al più tardi dopo 30 anni dal momento in cui sono stati raccolti.

³ Sono fatte salve la legge del 26 giugno 1998¹² sull'archiviazione (LAr) e le legislazioni cantonali in materia.

¹¹ RS 641.316

¹² RS 152.1

Capitolo 7 Disposizioni finali

Art. 47 Adeguamento degli allegati

(art. 33 cpv. 2 LPTab)

L'UFSP adegua i seguenti allegati:

- a. gli allegati 1 e 2 modificando al bisogno le avvertenze allo scopo di mantenere un effetto preventivo;
- b. l'allegato 3 in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia. Nel definire le norme tecniche, l'UFSP provvede affinché queste siano per quanto possibile armonizzate a livello internazionale.

Art. 48 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 4.

Art. 49 Disposizioni transitorie

¹ Le sigarette elettroniche e i prodotti simili la cui etichettatura non è conforme ai requisiti della LPTab o della presente ordinanza possono continuare a essere importati e fabbricati secondo il diritto anteriore per un anno a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Possono essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte.

² I prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche che sono già sul mercato al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza e che sono soggetti a notifica secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPTab devono essere notificati entro un anno a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 50 Entrata in vigore

(art. 51 cpv. 3 LPTab)

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2024.

Allegato 1
(art. 9 cpv. 3, 19 lett. a e 47 lett. a)

Regole tecniche concernenti la presentazione delle avvertenze

1. Testo delle avvertenze

- 1.1 Il testo delle avvertenze previste agli articoli 13 capoverso 1 lettere a e b e 14 capoverso 1 LPTab, nonché all'articolo 13 capoverso 1 della presente ordinanza è apposto come segue:
 - a. in caratteri Neue Helvetica LT 75 Bold, in lettere minuscole, ad eccezione della prima lettera del messaggio o dei casi in cui l'ortografia esiga lettere maiuscole;
 - b. centrato sulle aree ad esso riservate, parallelamente al bordo superiore del pacchetto oppure parallelamente al marchio del prodotto;
 - c. separato visivamente dalle altre lingue ufficiali;
 - d. contornato da un bordo nero con uno spessore minimo di 3 mm e massimo di 4 mm che non interferisca in alcun modo con il testo dell'avvertenza; se la superficie sulla quale deve figurare l'avvertenza è inferiore ai 20 cm², la presenza del bordo è facoltativa.
- 1.2 In deroga al numero 1.1 lettera b, il testo dell'avvertenza prevista all'articolo 13 capoverso 1 lettera b LPTab può essere stampato ruotato di 90 gradi in modo da essere facilmente leggibile.
- 1.3 Inoltre, il testo delle avvertenze è apposto in nero:
 - a. su sfondo giallo in quadricromia (CMYK) corrispondente ai valori C0, M0, Y90 e K0 per le avvertenze previste agli articoli 13 capoverso 1 lettere a e b e 14 capoverso 1 lettera c numeri 1 e 3 LPTab;
 - b. su sfondo bianco per le avvertenze previste all'articolo 14 capoverso 1 lettere a, b, d ed e LPTab.

2. Avvertenze combinate

2.1 Regole generali

- 2.1.1 Le avvertenze combinate sono riprodotte con una risoluzione minima di 300 dpi.
- 2.1.2 Sono stampate al minimo in quadricromia (CMYK) con 133 linee per pollice.
- 2.1.3 Gli elementi in giallo corrispondono ai valori C0, M0, Y90 e K0.
- 2.1.4 Il testo corrispondente alla fotografia è stampato su sfondo nero come indicato di seguito:
 - a. nella prima lingua ufficiale: in bianco;
 - b. nella seconda lingua ufficiale: in giallo;
 - c. nella terza lingua ufficiale: in bianco.

- 2.1.5 Le informazioni utili per smettere di fumare sono stampate in nero, corrispondente ai valori C40, M0, Y0, K100, su sfondo giallo corrispondente ai valori C0, M0, Y90, K0. Il codice QR è apposto in basso a destra dell'avvertenza combinata ed è ben leggibile e funzionale.
- 2.1.6 Il testo corrispondente alla fotografia, nonché le informazioni utili per smettere di fumare sono stampati:
- a. allineati a sinistra e centrati verticalmente;
 - b. in caratteri Neue Frutiger LT Pro Condensed Bold;
 - c. in caratteri più grandi possibili per garantire una leggibilità massima, ma almeno di 6 punti per il testo corrispondente alla fotografia e almeno di 5 punti per le informazioni utili per smettere di fumare;
 - d. con uno spazio tra le righe del 106 per cento.

2.2 Regole specifiche

Se la dimensione o la forma dell'imballaggio lo richiedono, le avvertenze combinate possono essere adeguate secondo le seguenti regole:

- 2.2.1 Per quanto concerne il testo corrispondente alla fotografia e le informazioni utili a smettere di fumare, possono essere modificate la grandezza dei caratteri e l'interruzione di riga, allo scopo di assicurare una buona leggibilità.
- 2.2.2 Per le fotografie è possibile:
- a. ridimensionarle proporzionalmente senza comprimerle o dilatarle;
 - b. modificare le superfici coperte dalla fotografia e dal testo corrispondente secondo le seguenti regole:
 1. qualora il rapporto tra altezza e larghezza dell'avvertenza combinata sia inferiore a 0,8, il testo corrispondente, se si trova sotto la fotografia, può essere spostato a destra di quest'ultima,
 2. qualora il rapporto tra altezza e larghezza dell'avvertenza combinata sia superiore a 1,2, il testo corrispondente, se si trova accanto alla fotografia, può essere spostato sotto quest'ultima.

Allegato 2
(art. 16 cpv. 1, 17 cpv. 1, 20 cpv. 1 e 47 lett. a)¹³

Le 45 avvertenze combinate e la loro suddivisione in tre serie di stampa

Serie 1

N. 1



N. 2



N. 3



¹³ I modelli per la stampa delle avvertenze combinate possono essere ordinati gratuitamente presso l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), 3003 Berna, www.bag.admin.ch/lptab-i.

N. 4



Rauchen verursacht Herzinfarkte.
Fumer provoque des infarctus.
Il fumo causa infarti cardiaci.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/04



N. 5



Rauchen verursacht Schlaganfälle und Invalidität.
Fumer provoque des AVC et l'invalidité.
Il fumo causa ictus e disabilità.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/05



N. 6



Rauchen verstopft Ihre Blutgefäße.
Fumer bouche vos vaisseaux sanguins.
Il fumo ostruisce le tue arterie.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/06



N. 7



Rauchen gefährdet Ihre Sehkraft.
Fumer met votre vue en danger.
Il fumo è dannoso per la vista.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/07



N. 8



Rauchen schädigt Zähne und Zahnfleisch.
Fumer nuit à vos dents et à vos gencives.
Il fumo è dannoso per i tuoi denti e le tue gengive.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/08



N. 9



Rauchen kann Ihr ungeborenes Baby töten.
Fumer peut tuer le bébé que vous attendez.
Il fumo può uccidere il bimbo nel grembo materno.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/09



N. 10



Der Rauch schadet Ihren Kindern,
Ihrer Familie, Ihren Freunden.
La fumée nuit à vos enfants, à votre
famille et à vos amis.
Il tuo fumo può nuocere ai tuoi figli,
alla tua famiglia e ai tuoi amici.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/10



N. 11



Rauchende Eltern – rauchende Kinder.
Parents fumeurs – enfants fumeurs.
Genitori fumatori – Figli fumatori.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/11



N. 12



Ein Rauchstopp kann Ihr Leben retten.
Arrêter de fumer peut vous sauver la vie.
Smettere di fumare può salvarvi la vita.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/12



N. 13



Rauchen verringert Ihre Fruchtbarkeit.
Fumer réduit votre fertilité.
Il fumo riduce la fertilità.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/13



N. 14



Rauchen gefährdet
Ihre Potenz.
Fumer provoque
l'impuissance.
Il fumo aumenta il
rischio di impotenza.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/14



N. 15



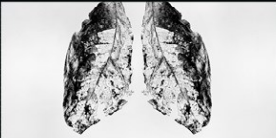
Rauchen macht sehr schnell abhängig.
Fumer crée une forte dépendance.
Il fumo crea un'elevata dipendenza.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/15



Serie 2

N. 1



Rauchen verursacht tödlichen Lungenkrebs.
Fumer provoque le cancer mortel des poumons.
Il fumo provoca cancro mortale ai polmoni.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/01



N. 2



Rauchen verursacht Mund-, Rachen- und Kehlkopfkrebs.
Fumer provoque le cancer de la bouche et de la gorge.
Il fumo causa il cancro alla bocca e alla gola.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/02



N. 3



Rauchen schädigt Ihre Lunge.
Fumer nuit à vos poumons.
Il fumo danneggia i tuoi polmoni.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/03



N. 4



Rauchen verursacht Herzinfarkte.
Fumer provoque des infarctus.
Il fumo causa infarti cardiaci.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/04



N. 5



Rauchen verursacht Schlaganfälle und Invalidität.
Fumer provoque des AVC et l'invalidité.
Il fumo causa ictus e disabilità.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/05



N. 6



Rauchen verstopft Ihre Blutgefäße.
Fumer bouche vos vaisseaux sanguins.
Il fumo ostruisce le tue arterie.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/06



N. 7



**Rauchen gefährdet Ihre Sehkraft.
Fumer met votre vue en danger.
Il fumo è dannoso per la vista.**

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/07



N. 8



**Rauchen schädigt Zähne und Zahnfleisch.
Fumer nuit à vos dents et à vos gencives.
Il fumo è dannoso per i tuoi denti e
le tue gengive.**

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/08



N. 9



**Rauchen kann
Ihr ungeborenes
Baby töten.
Fumer peut tuer
le bébé que vous
attendez.
Il fumo può uccidere
il bimbo nel grembo
materno.**

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/09



N. 10



**Der Rauch schadet Ihren Kindern,
Ihrer Familie, Ihren Freunden.
La fumée nuit à vos enfants, à votre
famille et à vos amis.
Il tuo fumo può nuocere ai tuoi figli,
alla tua famiglia e ai tuoi amici.**

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/10



N. 11



**Rauchende Eltern – rauchende Kinder.
Parents fumeurs – enfants fumeurs.
Genitori fumatori – Figli fumatori.**

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/11



N. 12



**Ein Rauchstopp kann Ihr Leben retten.
Arrêter de fumer peut vous sauver la vie.
Smettere di fumare può salvarvi la vita.**

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/12



N. 13



Rauchen verringert
Ihre Fruchtbarkeit.
**Fumer réduit votre
fertilité.**
Il fumo riduce
la fertilità.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/13



N. 14



Rauchen gefährdet
Ihre Potenz.
**Fumer provoque
l'impuissance.**
Il fumo aumenta il
rischio di impotenza.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/14



N. 15



Rauchen macht sehr
schnell abhängig.
**Fumer crée une
forte dépendance.**
Il fumo crea un'elevata
dipendenza.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/15



Serie 3

N. 1



Rauchen verursacht tödlichen Lungenkrebs.
Fumer provoque le cancer mortel des poumons.
Il fumo provoca cancro mortale ai polmoni.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/01



N. 2



Rauchen verursacht Mund-, Rachen- und Kehlkopfkrebs.
Fumer provoque le cancer de la bouche et de la gorge.
Il fumo causa il cancro alla bocca e alla gola.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/02



N. 3



Rauchen schädigt Ihre Lunge.
Fumer nuit à vos poumons.
Il fumo danneggia i tuoi polmoni.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/03



N. 4



Rauchen verursacht Herzinfarkte.
Fumer provoque des infarctus.
Il fumo causa infarti cardiaci.

STOP 0848 000 181
 stopsmoking.ch/04



N. 5



Rauchen verursacht Schlaganfälle und Invalidität.
Fumer provoque des AVC et l'invalidité.
Il fumo causa ictus e disabilità.

STOP 0848 000 181
 stopsmoking.ch/05



N. 6



Rauchen verstopft Ihre Blutgefäße.
Fumer bouche vos vaisseaux sanguins.
Il fumo ostruisce le tue arterie.

STOP 0848 000 181
 stopsmoking.ch/06



N. 7



Rauchen gefährdet Ihre Sehkraft.
Fumer met votre vue en danger.
Il fumo è dannoso per la vista.

STOP 0848 000 181
 stopsmoking.ch/07



N. 8



Rauchen schädigt Zähne und Zahnfleisch.
Fumer nuit à vos dents et à vos gencives.
Il fumo è dannoso per i tuoi denti e le tue gengive.

STOP 0848 000 181
 stopsmoking.ch/08



N. 9



Rauchen kann Ihr ungeborenes Baby töten.
Fumer peut tuer le bébé que vous attendez.
Il fumo può uccidere il bimbo nel grembo materno.

STOP 0848 000 181
 stopsmoking.ch/09



N. 10



Der Rauch schadet Ihren Kindern,
Ihrer Familie, Ihren Freunden.
La fumée nuit à vos enfants, à votre
famille et à vos amis.
Il tuo fumo può nuocere ai tuoi figli,
alla tua famiglia e ai tuoi amici.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/10



N. 11



Rauchende Eltern – rauchende Kinder.
Parents fumeurs – enfants fumeurs.
Genitori fumatori – Figli fumatori.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/11



N. 12



Ein Rauchstopp kann Ihr Leben retten.
Arrêter de fumer peut vous sauver la vie.
Smettere di fumare può salvarvi la vita.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/12



N. 13



Rauchen verringert Ihre Fruchtbarkeit.
Fumer réduit votre fertilité.
Il fumo riduce la fertilità.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/13



N. 14



Rauchen gefährdet Ihre Potenz.
Fumer provoque l'impuissance.
Il fumo aumenta il rischio di impotenza.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/14



N. 15



Rauchen macht sehr schnell abhängig.
Fumer crée une forte dépendance.
Il fumo crea un'elevata dipendenza.

STOP 0848 000 181
stopsmoking.ch/15



Allegato 3
(art. 22 cpv. 2 e 3, 31 cpv. 3 e 47 lett. b)

Norme tecniche relative alle procedure di misurazione ed esame¹⁴

1. Sigarette

1.1 Misurazione del tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio nel fumo principale delle sigarette

Numero	Titolo
ISO 4387:2019	Sigarette – determinazione del condensato grezzo totale e del condensato secco esente da nicotina mediante una macchina fumatrice per analisi di routine (ISO 4387:2000+Amd 1:2008)
DIN ISO 10315:2022	Sigarette – determinazione della nicotina nei condensati di fumo – metodo gascromatografico
ISO 8454:2007	Sigarette – determinazione del tenore di monossido di carbonio nella fase gassosa del fumo di sigarette – metodo NDIR
ISO 8454 2007/Amd 1:2009	Sigarette – determinazione del tenore di monossido di carbonio nella fase gassosa del fumo di sigarette – metodo NDIR; modifica 1
ISO 8454:2007/Amd 2:2019	Sigarette – determinazione del tenore di monossido di carbonio nella fase gassosa del fumo di sigarette – metodo NDIR; modifica 2
ISO 8243:2013	Sigarette – campionamento

1.2 Determinazione della propensione alla combustione delle sigarette

Numero	Titolo
SN EN ISO 12863:2022	Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all'innesco delle sigarette (ISO 12863:2010)
SN EN 16156:2011	Sigarette – valutazione della propensione all'innesco – Requisiti di sicurezza

2. Liquidi contenenti nicotina

2.1 Misurazione della quantità di nicotina presente nei liquidi

Numero	Titolo
SN EN ISO 20714:2022	E-liquid – Determinazione di nicotina, glicole propilenico e glicerolo nei liquidi utilizzati nei dispositivi elettronici di erogazione della nicotina – metodo gascromatografico (ISO 20714:2019)

¹⁴ Le norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l'Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

2.2 Dispositivo di sicurezza per bambini

Numero	Titolo
SN EN ISO 8317:2016	Imballaggi a prova di bambino – Requisiti e procedimenti di prova per imballaggi richiudibili (ISO 8317:2015)
SN EN ISO 28862:2023	Imballaggi – Imballaggi a prova di bambino – Requisiti e procedimenti di prova per imballaggi non richiudibili per prodotti non farmaceutici

Allegato 4
(art. 48)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 27 ottobre 2004¹⁵ sul tabacco;
2. l'ordinanza del DFI del 10 dicembre 2007¹⁶ concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...¹⁷

¹⁵ [RU **2004** 4533; **2005** 5451 all. 2 cifra II n. 3; **2006** 5161; **2008** 1187, 6141; **2012** 4857; **2019** 2827]

¹⁶ [RU **2007** 7111]

¹⁷ Le mod. possono essere consultate alla RU **2024** 491.